

STATUTO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituito, con il presente atto, il consorzio con rilevanza esterna denominato: "Consorzio Sannio Tech".

Art. 2 - Sede

1. Il Consorzio ha sede legale ad Apollosa (Bn) in via Appia snc.

2. Il consorzio ha facoltà di istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Art. 3 - Scopo e finalità del consorzio.

Il consorzio ha lo scopo di pianificare, di svolgere e di promuovere, mediante l'apporto coordinato degli enti e delle istituzioni e delle aziende ad esso aderenti, ovvero mediante accordi con enti esterni:

- ricerca scientifica;
- Internalizzazione dei rapporti societari anche in relazione alle specifiche attività di cui all'oggetto sociale;
- Incubatoio nel campo delle nuove tecnologie;
- Formazione professionale;
- Supporto all'attività di ricollocazione professionale;
- Promozione di iniziative con incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale;
- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il consorzio si propone inoltre di fornire servizi per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo delle biotecnologie che siano richiesti da istituzioni o da enti pubblici o privati sia in ambito nazionale che internazionale.

Pertanto perseguendo tali finalità di incentivo allo scambio di informazioni scientifiche e di sviluppo della ricerca, il consorzio non persegue fini di lucro e opererà quale ente non commerciale.

L'attività giuridica del consorzio è esercitata per conto del singolo consorziato.

Art. 3 - bis - Attività del consorzio

L'attività del consorzio è finalizzata a meglio integrare e gestire efficacemente, nell'ambito di una organizzazione unitaria, l'insieme delle attività sopra descritte, su mandato dei consorziati.

L'obiettivo del consorzio è quello di sviluppare e valorizzare reti di cooperazione tra i soggetti operanti sul territorio al fine di costituire un qualificato ed efficace sistema di offerta di servizi connessi ai processi di innovazione tecnologica ed organizzativa. I principali settori d'intervento nei quali Sannio Tech svolgerà e coordinerà attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione sono:

- Metodologie e tecnologie per l'ambiente
- Nuovi materiali e Nuove tecnologie
- Turismo
- ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione)

- Automazione industriale

- Beni culturali

- Biotecnologie

- Trasporti e mobilità

- Ricerca e valorizzazione dei rifiuti.

L'attività giuridica svolta dal consorzio è esercitata in nome e per conto dei consorziati. Il mandato conferito ai componenti degli organi del consorzio, s'intende a titolo non oneroso.

Potranno comunque, su delibera dell'assemblea e con le modalità previste dalla normativa vigente, essere attribuiti ai componenti degli organi consortili rimborsi spese per le funzioni di carica, nonché compensi specifici in relazione alle funzioni operative assegnate e/o delegate.

I consorziati assicurano al consorzio le risorse al fine di raggiungere gli obiettivi programmati.

Il consorzio può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al miglior perseguimento dell'oggetto consortile, entro i limiti fissati da leggi e regolamenti.

Esso potrà inoltre organizzare ed erogare corsi di formazione professionali specifici a terzi; corsi di formazione continua e superiore erogati a terzi; organizzare e svolgere corsi di qualificazione ed addestramento professionale dei lavoratori dipendenti delle imprese consorziate e corsi di formazione anche tecnica per la preparazione degli amministratori stessi. Il consorzio non potrà partecipare, singolarmente o con altre imprese estranee, a procedure di affidamento dei servizi di che trattasi espletate da soggetti pubblici e/o privati in concorrenza con le imprese consorziate, se non previo consenso delle medesime.

Il consorzio potrà partecipare, singolarmente o con altre imprese esterne, a procedure di affidamento dei servizi di che trattasi espletati da soggetti pubblici e/o privati.

Il consorzio in conformità alle prescrizioni di legge non può dividere utili tra i consorziati.

Art. 4 - Proprietà intellettuale delle scoperte

Salvo successivi regolamenti delineati del consiglio d'amministrazione ed approvati dall'assemblea ciascun consorziato è titolare delle scoperte da esso stesso effettuate.

Art. 5 - Durata

1. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2025 ed alla scadenza è prorogata automaticamente di altri 25 anni.

Art. 6 Quote di partecipazione e fondo consortile

1. I consorziati partecipano al consorzio distinti nelle seguenti categorie:

1) Enti pubblici;

2) Aziende private

2. Il fondo consortile attualmente è fissato in Euro 10.000,00 diviso in 5 (cinque) quote del valore di Euro 2.000,00.

Ciascun consorziato sarà sottoscrittore di una quota.

Il fondo consortile può essere ampliato di tante quote quanti saranno i nuovi consorziati.

3. E' prevista altresì una contribuzione per le spese di esercizio da versare per tutti gli anni di partecipazione successivi al primo, stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

Le quote di partecipazione degli imprenditori consorziati sono proporzionali ai contributi versati per la formazione del fondo consortile.

5. La quota di partecipazione al consorzio è trasferibile sia per atto tra vivi che per atto "mortis causa", previa delibera a maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - bis Versamento dei contributi ulteriori

I consorziati saranno tenuti a versare contributi ulteriori rispetto a quelli versati per la costituzione del fondo consortile in proporzione alle rispettive quote di partecipazione qualora l'assemblea deliberi di aumentare il fondo consortile (contributi straordinari) sono altresì tenuti a contribuire alle spese di esercizio del consorzio e ad ogni altra spesa afferente il funzionamento dell'organizzazione comune sulla base di un piano di riparto semestrale predisposto dal consiglio di amministrazione (contributi ordinari di gestione). Le somme dovute a titolo di contributi ordinari e straordinari dovranno essere corrisposte da ciascun consorziato entro 30 giorni dalla comunicazione del piano di riparto approvato dal Consiglio.

Art. 7 Ammissione di nuovi consorziati

1. Possono essere ammessi al consorzio, secondo le modalità appresso indicate, altri organismi, pubblici o privati, che possono contribuire, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, alla più proficua realizzazione degli scopi del consorzio.

2. Gli organismi che desiderano entrare a far parte del consorzio debbono rivolgere domanda scritta, corredata di adeguata documentazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. Il nuovo consorziato dovrà partecipare al fondo comune per la quota versata. L'accoglimento della domanda viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui vi fosse diniego il richiedente ha facoltà di ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, all'assemblea ordinaria. Quest'ultima alla prima riunione utile deciderà inappellabilmente sulla ammissione stessa.

4. Il nuovo consorziato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, provvede al versamento del contributo di partecipazione al fondo consortile.

5. Il consiglio di amministrazione può prevedere, attraverso apposito regolamento, l'adesione di enti ed organizzazioni

con lo status di "affiliato". L'affiliato condivide le finalità del presente statuto e può stabilire col consorzio rapporti di collaborazione privilegiati, ma non possiede quote, non partecipa al fondo consortile e non ha diritto di voto nell'assemblea.

7. Previa richiesta dell'affiliato e successiva approvazione dell'assemblea a maggioranza, l'affiliato stesso potrà essere rappresentato da un membro che farà parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Recesso ed esclusione

1. La dichiarazione di recesso deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione e diviene efficace sessanta giorni dopo la ricezione. Il recedente conserva l'obbligo di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del consorzio o di terzi anteriormente allo scioglimento del vincolo.

2. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che non sia in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente statuto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con effetto immediato. L'escluso, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione, ha facoltà di ricorrere all'assemblea ordinaria. Quest'ultima alla prima riunione utile deciderà inappellabilmente sull'esclusione stessa.

3. In caso di recesso o di esclusione, il consorziato non ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione al fondo consortile, né delle altre somme eventualmente versate ad altro titolo.

Art. 9 - Organi del consorzio

6. Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato di indirizzo scientifico;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il presidente ed il vice-presidente;
- e) il direttore

Art. 10 - Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è composta da un rappresentante per ciascun ente consorziato.

E' convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 8 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

2. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, laddove quest'ultimo lo ritenga necessario. La convocazione può, altresì, essere richiesta da un terzo

dei consorziati o da un terzo del consiglio di amministrazione. In tale ipotesi il presidente deve procedere entro 15 giorni dalla richiesta alla convocazione dell'assemblea.

3. L'assemblea si riunisce presso la sede del consorzio o nel luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata a mezzo telegrafo, telefax o e-mail ed il termine di preavviso è ridotto a 3 (tre) giorni.

5. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, la cui veste può essere assunta anche da un altro consorziato. In quest'ultimo caso, il numero delle deleghe è limitato a tre.

6. L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio o in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o in caso di assenza di questo dal consigliere più anziano di età.

7. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. I verbali sono trascritti in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione.

8. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano le disposizioni previste dal codice civile.

Art. 11 - Assemblea

1. L'assemblea:

a) elegge i membri del consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 2;

b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;

c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

d) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed al vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato;

e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.

2. L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del programma di attività e del bilancio consuntivo.

3. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati in prima convocazione e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.

4. L'assemblea delibera sulle modifiche dello statuto e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

5. In caso di scioglimento del consorzio, l'assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo,

dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato ad istituti universitari pubblici e/o centri di formazione professionale pubblici e/o privati operanti nel settore della ricerca scientifica.

Art. 12 - Il comitato di indirizzo scientifico

1) Il comitato di indirizzo scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 esperti anche esterni agli organismi consociati.

2) Tali esperti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3) Il comitato ha il compito di collaborare con il consiglio di amministrazione nella elaborazione dei piani e programmi semestrali, annuali o pluriennali.

4) A tal fine il presidente del consorzio riunisce e presiede il comitato al fine di produrre in tale sede le proposte di programma da sottoporre al consiglio di amministrazione.

5) Il consiglio di amministrazione non può elaborare ed approvare programmi di attività se prima non ha acquisito le proposte non vincolanti del comitato.

6) Il presidente, qualora ritenga che ciò possa comportare uno snellimento nei lavori, può disporre che la riunione del comitato e del consiglio di amministrazione si tengano congiuntamente.

7) Al comitato avrà diritto a partecipare anche il direttore senza avere al suo interno, diritto di voto.

Art. 13 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del consorzio è composto da tre a sette membri. I membri del consiglio di amministrazione possono essere eletti al di fuori delle organizzazioni consorziate.

2. Il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto (lettera, telegramma, telefax, e-mail) dal presidente con preavviso di 2 giorni oppure quanto ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. In questo caso il consiglio dovrà essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

6. La convocazione è inviata non meno di 2 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno 1 giorno prima della riunione. La convocazione è ritenuta comunque valida se sono presenti tutti i membri del consiglio anche se convocati informalmente.

7. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti. Il caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

8. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente.

Art. 14 - Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio che non siano riservati all'assemblea ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, può decidere il compimento di ogni atto pertinente, strumentale, complementare all'esercizio di tale attività o, comunque, ad esso connesso, compreso l'avvio di procedure amministrative, l'instaurazione di liti innanzi all'autorità giudiziaria, le rinunce e le transazioni;

2. Il consiglio può, altresì, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

In assenza di tali deleghe esplicite è il presidente ad occuparsi dell'attuazione di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione; inclusi tutti gli atti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari alla gestione dell'ente.

3. Spetta tra l'altro al consiglio di amministrazione:

- a) eleggere i membri del comitato di indirizzo scientifico;
- b) approvare i programmi di attività del consorzio;
- c) deliberare ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari;
- d) deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili;
- e) predisporre il bilancio, preventivo e consuntivo, nonché la relazione illustrativa;
- f) predisporre regolamenti da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- g) adottare i programmi di attività e di investimento elaborati congiuntamente al comitato di indirizzo scientifico;
- e) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del consorzio;
- f) deliberare sulle proposte di convenzione con enti pubblici e privati ed altri organismi utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- g) porre in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del consorzio;
- h) proporre l'istituzione di sedi secondarie.

4. Il consiglio dà mandato al presidente per la nomina di consulenti tecnici esterni al consorzio stesso e ai consorziati qualora si trovi nella condizione di dover assegnare fondi a progetti di ricerca che non hanno già un vincolo di assegnazione ad uno o più progetti condotti dai consorziati.

5. Il consiglio di amministrazione, di concerto con il comitato di indirizzo scientifico, provvede alla predisposizione di un programma di attività, su base semestrale, o annuale o pluriennale, corredati di un programma finanziario che sottopone all'assemblea per l'approvazione e predispone relazioni

trimestrali sullo stato di avanzamento dello stesso che comunica a tutti i consorziati.

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sono trascritti sull'apposito libro e sono firmati da chi le presiede e dal segretario.

Art. 15 - Presidente e vicepresidente

1. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni.

2. Il vicepresidente è nominato dal presidente, salvo che per la prima nomina a farsi dai consorziati al momento dell'atto costitutivo del consorzio stesso, e dura in carica per la durata del primo.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori anche nei casi di inadempienza di consorziati e nei confronti dei terzi ha la firma sociale.

4. Il presidente provvede all'apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali, compie prelevamenti e versamenti in conti correnti bancari e/o postali del consorzio, effettua le operazioni di pagamento e riscossione nei confronti di tutti, anche di enti e amministrazioni pubbliche.

5. Presiede le riunioni degli organi collegiali e rappresenta il consorzio con le Pubbliche Amministrazioni.

6. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vicepresidente.

7. La firma degli atti da parte del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del presidente.

Art. 16 - Direttore

Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione; partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico ed al Consiglio di Amministrazione in qualità di osservatore, senza avere diritto di voto. L'assunzione del Direttore ed il relativo compenso vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Le sue competenze sono:

- a. gestione del personale;
- b. management del consorzio, interfacciandosi direttamente con il presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c. rende conto del suo operato al Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale del consorzio e dal-

la nota illustrativa, redatti nelle forme previste dal codice civile.

Art. 18 - Norme applicabili

Per quanto il presente statuto non disponga, si applicheranno le norme del Codice Civile sui consorzi.

F.to: Francesca CRISPINO, PORCARO Alberico, Maria CHRISTOFO-RIDOU, Antonella CANNATA, Gianluca PRINCIPE.

Filippo MARINELLI (Notaio)
(Impronta del Sigillo)